



RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI BALBONI E BETTAMIO)

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 2009

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (n. 816)

d'iniziativa dei senatori CASSON, CHITI, ADAMO, AMATI, BARBOLINI, BIANCO, BLAZINA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GRANAIOLO, ICHINO, INCOSTANTE, LANNUTTI, Ignazio Roberto MARINO, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MOLINARI, MONGIELLO, PEDICA, PEGORER, SBARBATI, SERRA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI, VITA e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2008

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno (n. 848)

d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (n. 1594)

**presentato dal Ministro degli affari esteri
dal Ministro della giustizia
e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2009

del quale le Commissioni riunite propongono l'assorbimento nel testo proposto per i disegni di legge nn. 816 e 848

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegni di legge		
– testo proposto dalle Commissioni riunite	»	9
– n. 816, d’iniziativa dei senatori Casson ed altri	»	13
– n. 848, d’iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri	»	15
– n. 1594, d’iniziativa del Governo	»	17

ONOREVOLI SENATORI. – I disegni di legge riproducono sostanzialmente i contenuti dell’analoga proposta legislativa presentata nella scorsa legislatura, d’iniziativa governativa, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ma decaduta per l’anticipato termine della legislatura. Si ripropone quindi, anche nella presente legislatura, la necessità per il Parlamento italiano di provvedere alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Il testo all’esame dell’Assemblea è stato approvato all’unanimità dalle Commissioni riunite, che hanno accolto il testo unificato elaborato da un apposito Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 816 e 848.

La Convenzione è stata adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 2003 ed è entrata in vigore a partire dal 14 dicembre 2005, con il raggiungimento del *quorum* di ratifiche statali a tal fine necessarie.

Va rilevata l’opportunità dell’adesione dell’Italia alla Convenzione al fine di consentire l’applicazione in tempi rapidi del primo accordo a livello mondiale in tema di contrasto alla corruzione come fenomeno sopranazionale, anche in un’ottica di mantenimento delle relazioni internazionali con i Paesi membri delle Nazioni Unite.

La Convenzione affronta la tematica della corruzione internazionale quale fenomeno che pone a rischio la stabilità e la sicurezza della società, nella consapevolezza che la diffusione della corruzione – mentre costituisce un pesante freno allo sviluppo dell’economia e della qualità della vita associata, che danneggia in particolare i settori più deboli della società – determina un contesto favorevole allo sviluppo della criminalità organizzata e della criminalità economica, si

pensi, ad esempio, a quanto la diffusione della corruzione renda più facili le attività di riciclaggio di denaro.

Soffermandosi sul titolo I della Convenzione, che reca le disposizioni generali, va osservato come l’articolo 1 individui come oggetto della Convenzione, in primo luogo, la promozione e il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere efficacemente la corruzione; in secondo luogo, la promozione e il sostegno alla cooperazione internazionale e all’assistenza tecnica al fine di rendere più efficaci le predette attività di prevenzione e di contrasto, con particolare riguardo al recupero dei beni; infine la promozione dell’integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici.

Un’altra disposizione di particolare rilievo recata dalla Convenzione è l’articolo 4, che, a protezione della sovranità, stabilisce che gli Stati firmatari adempiono gli obblighi compatibilmente con i principi di uguaglianza sovrana, di integrità territoriale e di non intervento negli affari interni di altri Stati, mentre è precluso esercitare nel territorio di altro Stato competenze e funzioni esclusivamente riservate alle autorità di tale Stato dal suo diritto interno.

La Convenzione reca inoltre misure ulteriori con riferimento alla prevenzione della corruzione, alla repressione delle condotte criminose e alla cooperazione internazionale in materia.

Il testo proposto, oltre all’autorizzazione alla ratifica e all’ordine di esecuzione, recati rispettivamente dagli articoli 1 e 2, dispone misure di adeguamento dell’ordinamento interno, tenendo conto dei contenuti di carattere obbligatorio della Convenzione.

In particolare l'articolo 3 novella l'articolo 322-*bis* del codice penale, relativo al delitto di «peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri», prevedendo fra l'altro che la punibilità dei fatti di istigazione alla corruzione o di corruzione, per il soggetto attivo corruttore, sussista non soltanto qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (come attualmente disposto) ma anche al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

L'articolo 4 del testo proposto inserisce il nuovo articolo 25-*novies* nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, al fine di introdurre una sanzione per la persona giuridica in relazione alla commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale. Laddove si ravvisi in relazione alla commissione del delitto una responsabilità della persona giuridica, infatti è prevista per l'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

L'articolo 5 del testo proposto inserisce due ulteriori articoli all'interno del codice di procedura penale e, più precisamente, all'interno del libro XI, dedicato ai rapporti con le autorità straniere, nel capo relativo agli effetti delle sentenze penali straniere (titolo IV, capo I, articoli da 730 a 741). Le nuove disposizioni attengono, in particolare, alla devoluzione allo Stato estero interessato dei beni confiscati sul territorio italiano in esecuzione di provvedimenti di confisca adottato all'estero. Il nuovo articolo 740-*bis* prevede che, in presenza di appositi accordi internazionali, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile debbano essere devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedi-

mento di confisca (comma 1). Ciò purché (comma 2) vi sia una espressa richiesta in tal senso da parte dello Stato estero; e la sentenza o il provvedimento di confisca siano stati riconosciuti in Italia ai sensi degli articoli 731, 733 e 734 del codice di procedura penale. Il nuovo articolo 740-*ter* stabilisce che debba essere la corte d'appello, nel provvedimento con il quale delibera il riconoscimento della sentenza o del provvedimento di confisca, a ordinare contestualmente la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-*bis* (comma 1). Copia del provvedimento dovrà essere trasmessa al Ministro della giustizia che concorderà con lo Stato estero richiedente le modalità della devoluzione (comma 2).

L'articolo 6 del testo proposto (che è stato modificato dalle Commissioni riunite rispetto alla formulazione contenuta nei disegni di legge nn. 816 e 848) designa quale autorità nazionale per i compiti previsti dall'articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite - ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - le funzioni di Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, organo soppresso dal medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, si tratta di prevenire la corruzione attraverso l'applicazione delle politiche previste dalla Convenzione stessa (articolo 5) e di favorire l'accrescimento e la diffusione delle conoscenze relative alla prevenzione. La disposizione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, stabilisce che a tale organo sia assicurata autonomia e indipendenza nell'espletamento delle sue attività.

L'articolo 7 del testo proposto infine individua, nel Ministro della giustizia (comma 1), l'autorità centrale richiesta dalla Convenzione per ricevere ed eseguire le richieste di assistenza giudiziaria e stabilisce che le richieste di assistenza devono essere

tradotte in italiano (comma 2). Lo stesso Ministro della giustizia è competente, ai sensi degli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione, per decidere se, pur in presenza di pregressi accordi di assistenza giudiziaria fra gli Stati, applicare comunque le procedure previste dalla Convenzione ONU, laddove ritenute più rapide ed efficaci (comma 3).

Le Commissioni riunite hanno infine modificato, nel testo proposto, l'articolo 8 dei disegni di legge nn. 816 e 848, recanti la norma di copertura, la cui formulazione originaria era diventata ormai obsoleta.

Successivamente alla conclusione dei lavori delle Commissioni riunite nella seduta

del 21 maggio scorso, è stato presentato il disegno di legge n. 1594, d'iniziativa governativa, il quale dispone l'autorizzazione alla ratifica della medesima Convenzione e reca norme di adattamento del tutto assimilabili a quelle previste dal testo unificato approvato dalle Commissioni. Le Commissioni riunite hanno pertanto convenuto di considerare compreso nel testo unificato, al fine della discussione in Assemblea, anche il suddetto disegno di legge.

BALBONI e BETTAMIO, *relatori*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul testo unificato proposto dalle Commissioni riunite per i disegni di
legge nn. 816 e 848**

(Estensore: **BENEDETTI VALENTINI**)

19 maggio 2009

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 816

(Estensore: ESPOSITO)

25 febbraio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 8, comma 1, sia sostituito dal seguente: «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 29.230 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

sul testo unificato proposto dalle Commissioni riunite
per i disegni di legge nn. 816 e 848

(Estensore: VACCARI)

20 maggio 2009

La Commissione, esaminato il testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*novies*. - *(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)*. - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art. 5.

(Introduzione degli articoli 740-bis e 740-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 740-*bis*. - *(Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate)*. - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;

b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

Art. 740-*ter*. - *(Ordine di devoluzione)*. - 1. La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-*bis*.

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente».

Art. 6.

(Autorità nazionale anti-corruzione)

1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell'attività.

Art. 7.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.

2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.

3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.

Art. 8.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 29.230 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 816

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CASSON ED ALTRI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - *(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)*. - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art. 5.

(Introduzione degli articoli 740-bis e 740-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 740-bis. - *(Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate)*. - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;

b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

Art. 740-ter. - *(Ordine di devoluzione)*. - 1. La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devolu-

zione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente».

Art. 6.

(Autorità nazionale anti-corruzione)

1. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

Art. 7.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.

2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.

3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.

Art. 8.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa annua di euro 33.150 a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 848

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LI GOTTI ED ALTRI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria».

Art. 4.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Articolo 25-sexies.1 - *(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)*. - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Articolo 740-bis. - *(Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate)*. - 1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;

b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

Articolo 740-ter. - *(Ordine di devoluzione)*. - 1. La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina

la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmesso al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente».

Art. 6.

(Autorità nazionale anti-corruzione)

1. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito con legge 16 gennaio 2003, n. 3, è designato quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

Art. 7.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.

2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.

3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dall'articolo 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.

Art. 8.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 33.120 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1594

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 68 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Modifica al codice penale)

1. All'articolo 322-bis, secondo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria».

Art. 4.

*(Modifica al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 740 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 740-bis. - (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). - 1. Nei casi previsti dagli Accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;

b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

Art. 740-ter. - (Ordine di devoluzione). - 1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente».

Art. 6.

(Autorità nazionale anti-corruzione)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – è designata quale autorità nazionale ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

Art. 7.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 13, della Convenzione l'Italia designa come autorità centrale il Ministro della giustizia.

2. Le richieste di assistenza giudiziaria devono pervenire tradotte in lingua italiana.

3. Il Ministro della giustizia provvede, altresì, nei casi previsti dagli articoli 46, paragrafo 7, e 57 della Convenzione.

Art. 8.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di 29.230 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

